



Automobile Club d'Italia

MANUALE AUTENTICHE

Disposizioni in materia di autenticazione
degli atti di alienazione e costituzione di diritti di
garanzia di beni mobili registrati

Direzione servizi Delegati
Ufficio Normativa e Controllo

Marzo 2012

Versione 4.0



AVVERTENZA

Per agevolare la consultazione del Manuale, si precisa che le modifiche e le integrazioni apportate rispetto alla precedente versione sono evidenziate in carattere grassetto.



Indice

Premessa	5
• Parte I: oggetto dell'autentica	6
a) Gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006	6
b) Formalità per le quali può essere presentata l'Istanza dell'acquirente	7
Possibilità di allegare il contratto estero	8
Casistiche particolari	8
Istanza dell'acquirente che non sa o non può firmare	
Sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente a favore di persona giuridica	9
Esclusione veicoli nuovi e usati extra UE e veicoli soggetti a licenza/autorizzazione	9
c) Applicazione dell'art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolari	10
Formalità di rettifica di atti di alienazione contenente dati errati già trascritti al PRA	12
Procura a vendere	12
Atto di vendita con patto di riservato dominio	12
Modifica del regime giuridico dei beni	12
Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente	13
• Parte II: soggetti abilitati all'autentica della sottoscrizione	14
a) Premessa	14
b) Uffici Provinciali ACI	15
c) Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC)	15
d) Studi di consulenza automobilistica	15



e) Delegazioni Automobile Club (AC)	16
f) Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica	17
g) Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica	19
h) Deleghe all'attività di autentica e registro autenticatori	19
• Parte III: modalità di autentica	20
a) Premessa	20
b) Contenuti	21
Modalità di identificazione del sottoscrittore	22
Poteri di firma del sottoscrittore	23
c) Limitazioni	31
d) Autentiche irregolari	32
e) Errori sulla dichiarazione di vendita	32
f) Contestualità autentica e formalità PRA	35
Parte IV: soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto di vendita in casi particolari	36
a) Soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto di vendita in particolari casi	36
b) Variazioni e trasformazioni societarie	38
c) Costi dell'autentica e assolvimento dell'imposta di bollo	39
d) Impossibilità di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale	41
e) Repertorio	42



PREMESSA

Il 4 luglio 2006, con l'art. 7 del DL n. 223/2006 convertito con modifiche in L. n. 248/2006, è entrata in vigore la nuova normativa in materia di autentiche degli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto i beni mobili registrati.

L'art. 7 ha ampliato i soggetti che possono autenticare gli atti da trascrivere al PRA facendo venire meno l'obbligo di rivolgersi al notaio.

L'art. 7 L. 248/2006 prevede che le nuove modalità di autentica si applichino ai beni mobili registrati. Si ricorda che, in base all'art. 2683 c.c., sono beni mobili registrati:

- gli autoveicoli iscritti al PRA;
- le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.

Gli Uffici Provinciali ACI non procederanno all'autentica degli atti relativi a navi e aeromobili.



PARTE I

Oggetto dell'Autentica

- a) Gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006**
- b) Formalità per le quali può essere presentata l'Istanza dell'acquirente**
- c) Applicazione dell'art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolari**

a. Gli atti che possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006

La nuova normativa in materia di autentiche degli atti di alienazione e costituzione di diritti reali di garanzia aventi ad oggetto i beni mobili registrati è entrata in vigore il 4 luglio 2006, con l'art. 7 del DL n. 223/2006 convertito con modifiche in L. n. 248/2006.

L'art. 7 ha ampliato i soggetti che possono autenticare gli atti da trascrivere al PRA facendo venire meno l'obbligo di rivolgersi al notaio.

Non tutti gli atti trascrivibili al PRA possono essere autenticati con le modalità semplificate previste dall'art. 7, in quanto il legislatore ha limitato tale autentica ad alcune tipologie di atti, anche se le fattispecie comprese sono quelle più frequenti.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 7 L. n. 248/2006, non è più obbligatoria l'autentica notarile per i seguenti atti relativi a veicoli iscritti al PRA :

- ❖ atti di vendita di veicoli;
- ❖ atti di vendita di veicoli con riserva di proprietà, compresi i relativi atti di risoluzione e di cancellazione;
- ❖ atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
- ❖ atti di rettifica relativi ad atti di vendita già autenticati e trascritti al PRA;



- ❖ atti di accettazione di eredità; a questo riguardo, si precisa che non possono essere autenticati ex art. 7 gli atti di accettazione con beneficio di inventario dal momento che tali atti devono rivestire la forma dell'atto pubblico (art. 484 c.c.);
- ❖ dichiarazione di proprietà di veicoli provenienti dall'estero già intestati al soggetto che immatricula il veicolo in Italia;
- ❖ atto di rettifica da bene strumentale a bene personale o viceversa sottoscritto dal rivenditore di veicoli usati ex L. n. 85/1995.

L'autentica notarile continua ad essere necessaria per gli atti di cancellazione di ipoteca, costituzione di diritto d'usufrutto e uso, nonché per le procure speciali a vendere.

b. Formalità per le quali può essere presentata l'istanza dell'acquirente

La Legge n. 80/2005 stabilisce che l'istanza dell'acquirente possa essere utilizzata solo per le formalità eseguite con le modalità di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA), previste dal DPR 358/2000 e successive modifiche.

Ricordiamo che tali formalità per le quali può essere presentata l'istanza dell'acquirente, sono le seguenti:

- ❖ prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali;
- ❖ prime iscrizioni al PRA di rimorchi, con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg, nuovi di fabbrica, venduti tramite canali ufficiali;
- ❖ prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) nuovi, provenienti da Stati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), venduti tramite canali non ufficiali;
- ❖ prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) usati, già in possesso della documentazione di circolazione provenienti da Stati membri della Comunità Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

L'istanza dell'acquirente può essere utilizzata anche per le prime iscrizioni di veicoli che, pur rientrando nella previsione normativa del DPR 358/2000, non sono gestibili



con le procedure di STA, quali ad es. le prime iscrizioni a favore di persone iscritte nei registri *AIRE*.

Possibilità di allegare il contratto estero

L'istanza dell'acquirente prodotta da un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione estera va corredata dalla fotocopia del contratto di vendita estero, se in assenza della firma del venditore estero o della fattura.

Qualora venga presentato un contratto d'acquisto estero, questo deve essere tradotto. Si ricorda che agli atti e ai documenti formati all'estero, da far valere in Italia, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata, conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (ai sensi dell'art. 33, comma 3 del DPR 445/2000).

In assenza di tale requisito, potrà essere accettata la traduzione di qualunque soggetto che traduca tale contratto estero e che presti, davanti al cancelliere giudiziario, giuramento sulla conformità della propria traduzione al testo originale (ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 1366 del 9.10.1922).

Tale traduzione asseverata non può essere sostituita con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal traduttore ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attesti la conformità della traduzione al testo straniero.

Casistiche particolari

Le case costruttrici che si intestano i veicoli possono utilizzare, per dichiarare l'acquisto a titolo originario del veicolo, l'istanza dell'acquirente ex L. 80/2005.

Inoltre, poiché la norma richiede quale unico requisito per potersi avvalere dell'istanza dell'acquirente che la formalità di prima iscrizione rientri nell'ambito di applicazione del DPR 358/2000, si ritiene che il vincitore di un concorso a premi possa utilizzare l'istanza dell'acquirente per le formalità STA relative a prime iscrizioni di veicoli nuovi acquistati a tale titolo. Per tali formalità, fino ad oggi, veniva richiesto l'atto di assegnazione sottoscritto dall'organizzatore del concorso, proprietario del veicolo, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio, forma che rimane in uso come modalità alternativa all'istanza dell'acquirente.

Istanza dell'acquirente che non sa o non può firmare

Nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto che non sa o non può firmare, l'istanza, a scelta della parte, potrà essere sottoscritta:

- ❖ direttamente davanti al funzionario del PRA, in qualità di dipendente addetto a riceverla, il quale attesterà l'impedimento a sottoscrivere dichiarato dall'acquirente previo accertamento dell'identità.
- ❖ presso il pubblico ufficiale (funzionario del Comune o notaio) che attesterà l'impossibilità a firmare secondo le modalità indicate all'art. 4 comma 1 DPR n. 445/2000; in quest'ultimo caso, all'istanza dell'acquirente dovrà essere allegata la



fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, così come previsto dall'art. 38 comma 3 DPR n. 445/2000 per il caso in cui l'istanza non sia sottoscritta davanti al dipendente addetto.

Sottoscrizione dell'istanza dell'acquirente a favore di persona giuridica

Per l'istanza dell'acquirente, in quanto istanza di natura amministrativa, a favore di persona giuridica è sufficiente la sottoscrizione del singolo socio o amministratore che ha la rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione; essa, quindi, non rientra tra quegli atti che necessitano della firma congiunta dei rappresentanti legali della società.

Esclusioni veicoli nuovi e usati extra UE e veicoli soggetti a licenza/autorizzazione

Rimangono escluse dall'applicazione della legge n. 80/2005 e non possono utilizzare l'istanza acquirente, le seguenti formalità:

- ❖ prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3.500 kg) nuovi, provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo, attraverso canali di importazione non ufficiali;
- ❖ prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3.500 kg) usati, già in possesso di carta di circolazione rilasciata da Stati extra UE;
- ❖ prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 Kg), la cui carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'art. 93, comma 3, del Codice della Strada (veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o particolari requisiti), come, ad esempio, veicoli per uso trasporto cose per conto di terzi, noleggio con o senza conducente, servizio pubblico da piazza ecc.



c. Applicazione dell'Art. 7 L. 248/2006 a casistiche particolari

La legge n. 80/2005 ha previsto che l'istanza dell'acquirente sia ammessa solo per formalità di prima iscrizione eseguite con le procedure di STA, determinando l'esclusione delle formalità di prima iscrizione che non rientrano nella previsione normativa del DPR n. 358/2000 e successive modifiche.

Tuttavia, vi sono alcune fattispecie che non potendo avvalersi dell'istanza dell'acquirente, perché non rientranti nell'applicazione del DPR n. 358/2000, si ritiene possano rientrare in via estensiva nelle disposizioni dell'art. 7 L. n. 248/2006 e beneficiare delle modalità semplificate di autentica.

Si fa riferimento a formalità relative a:

1. prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 CdS e art. 18 L. n. 289/02) o ricostruiti;
2. prima iscrizione di veicoli radiati per esportazione e reimmatricolati nuovamente in Italia perché mai esportati all'estero;
3. prima iscrizione di veicoli provenienti da altri registri come ad es. i veicoli di provenienza militare, ex targa CD, ex targa EE ecc.

Per queste casistiche è possibile autenticare il titolo patrimoniale in base all'art. 7 L. n. 248/2006 in alternativa all'atto autenticato dal notaio, sia nel caso in cui il titolo da presentare è una dichiarazione di vendita perché il veicolo è stato reimmatricolato a nome di un soggetto diverso dall'ultimo intestatario al PRA, sia nel caso in cui venga presentata una dichiarazione di proprietà perché il veicolo è stato reimmatricolato a nome dell'ultimo intestatario al PRA.

Si è ritenuto opportuno far rientrare nell'autentica ex art. 7 anche il caso della dichiarazione di proprietà in quanto escludere dalla semplificazione questa casistica – tecnicamente non rientrante né nell'applicazione della normativa sull'istanza dell'acquirente (si tratta di formalità fuori STA) né nell'ambito dell'art. 7 (perché tale atto non sottende ad una alienazione, essendo già il soggetto proprietario del veicolo) – avrebbe costituito una penalizzazione per i soggetti che già sono proprietari, sotto il profilo giuridico, del veicolo.



Per i motivi sopra esposti, anche per le formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall'estero, che vengono iscritti a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (è il caso di molti cittadini italiani che rientrano in patria), è possibile presentare la dichiarazione di proprietà autenticata, oltre che dal notaio, anche ex art. 7 L. n. 248/2006.

Per le prime iscrizioni provenienti dalla UE – rientranti nell'applicazione del DPR n. 358/2000, anche se la carta di circolazione estera risulta già intestata al soggetto che immatricola il veicolo in Italia – resta inteso che è sempre utilizzabile l'istanza dell'acquirente in alternativa alla sopra citata dichiarazione di proprietà, allegando la fattura, la controfirma del venditore o il contratto estero.

Infatti, vi potrebbero essere casi in cui alla base dell'importazione vi è un acquisto all'estero, pur in presenza della carta di circolazione estera già intestata al soggetto che immatricola il veicolo in Italia, come ad esempio nel caso di importazioni dalla Germania.

Per i veicoli già immatricolati nella Repubblica Federale di Germania, e reimmatricolati con targhe per l'esportazione in uno dei Paesi UE, non viene più rilasciata la carta di circolazione internazionale (internationaler Zulassungsschein di colore verde) ma viene emessa una nuova carta di circolazione intestata all'acquirente del veicolo (Zulassungsscheingung Teil I), mentre il certificato di proprietà (Zulassungsscheingung Teil II) non viene invalidato ma sovrascritto e aggiornato a nome del nuovo proprietario.

Continuerà, invece, ad essere necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalla previsione normativa del DPR n. 358/2000 e successive modifiche, e cioè:

- ❖ prime iscrizioni di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo la cui carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'art. 93, comma 3, del Codice della Strada (veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o particolari requisiti); in questo caso può essere utilizzata anche la dichiarazione di proprietà autenticata dal notaio con allegata fattura estera UE, così come previsto dalla lett. circ. n. 6013 del 19/6/2002.
- ❖ prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.

Per facilitare l'individuazione dei titoli che, in relazione alle varie fattispecie, possono essere allegati alla formalità, in appendice al presente manuale si allega una scheda sinottica nella quale sono schematicamente riassunte le varie casistiche.



Formalità di rettifica di atti di alienazione contenenti dati errati già trascritti al PRA

Qualora sia stato trascritto un atto di vendita al PRA contenente dati errati, la successiva formalità di rettifica potrà essere eseguita sulla base di un titolo, reso nella forma della scrittura privata autenticata in base all'art. 7 L. 248/2006, anche se l'atto di vendita errato, già trascritto al PRA, era stato autenticato dal notaio.

Se l'errore è contenuto nell'istanza dell'acquirente già trascritta al PRA, l'atto di rettifica potrà essere autenticato dal notaio o in base all'art. 7 L. 248/2006.

Procura a vendere

Si ricorda che la procura a vendere va autenticata dal notaio.

Atto di vendita con patto di riservato dominio

Le autentiche degli atti di vendita con patto di riservato dominio (PDR), come noto, possono essere effettuate ex art. 7 L.248/2006.

Nel caso di prima iscrizione di veicolo con annotazione del patto di riservato dominio, in luogo dell'istanza dell'acquirente che non consente la previsione della clausola di riservato dominio, è possibile presentare una dichiarazione di vendita autenticata ex art. 7 L. n. 248/2006.

Possono essere autenticati ai sensi dell'art. 7 L. 248/2006 anche l'atto risolutorio con il quale viene risolto il contratto di vendita con PRD - e con il quale il venditore torna nella piena disponibilità del bene - e l'atto liberatorio - con il quale l'acquirente diventa proprietario del bene acquistato avendo corrisposto l'ultima rata del prezzo. Si tratta di atti legati a quello di alienazione stipulato in precedenza e che hanno effetti giuridici sul trasferimento di proprietà del veicolo.

Modifica del regime giuridico dei veicoli da beni strumentali a personali (e viceversa)

Il rivenditore di veicoli usati che usufruisce dei benefici della L. n. 85/1995, per modificare il regime giuridico dei veicoli ad esso intestati al PRA, trasformando tali beni da beni personali a beni destinati alla rivendita o viceversa, presenta una richiesta di trascrizione corredata da una dichiarazione di proprietà resa nella forma della scrittura privata autenticata (cfr. casistiche n. 454/2004 e n. 496/2005).

Tale dichiarazione di proprietà potrà essere autenticata con le modalità previste dall'art. 7 L. n. 248/2006.



Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente al PRA

Per i veicoli, non provenienti dall'estero, immatricolati prima dell'avvio delle procedure di STA o comunque prima del 17/3/2005 (data di entrata in vigore dell'istanza dell'acquirente), ma non iscritti al PRA entro i termini di legge previsti (60 giorni dal rilascio della carta di circolazione), e in relazione ai quali viene chiesta tardivamente l'autentica dell'atto e la relativa iscrizione al PRA, si potrà usufruire delle modalità di autentica ex art. 7 L. n. 248/2006, oltre che della consueta autentica effettuata dal notaio.

Possono essere autenticati ex art. 7 L. n. 248/2006 anche gli atti relativi alle formalità di prima iscrizione tardiva di motocicli immatricolati prima del 1959 (cosiddette motoleggere).



PARTE II

Soggetti abilitati all'Autentica della sottoscrizione

- a. Premessa**
- b. Gli Uffici Provinciali ACI**
- c. Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC)**
- d. Studi di consulenza automobilistica**
- e. Delegazioni Automobile Club (AC)**
- f. Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica**
- g. Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica**
- h. Deleghe all'attività di autentica e registro autenticatori**

a. Premessa

L'art. 7 Legge n. 248/2006 e il successivo art. 1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno attribuito il potere di autentica ai seguenti soggetti:

- ❖ titolari dello STA previsti dall'art. 2 DPR 358/2000, cioè Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica.
- ❖ Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica
- ❖ Uffici Comunali.



b. Uffici Provinciali ACI

Sono abilitati ad autenticare il Direttore dell'Ufficio Provinciale e i dipendenti ACI abilitati alla firma degli atti PRA dalla Procura Generale.

c. Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC)

Possono autenticare il Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione e il personale inquadrato nell'area C (circolare DTT prot. n. 16090/08/08/01 del 10/7/2006).

d. Studi di Consulenza Automobilistica

Il potere di autentica è conferito ai titolari dell'impresa che svolge l'attività di consulenza automobilistica ed è per questo in possesso dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L. 264/1991.

Lo STA non potrà più esercitare l'attività di autentica dalla data di definitiva cessazione dell'operatività (art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 D.P.R. 358/2000), cioè dalla data di chiusura definitiva del servizio telematico.

Al verificarsi della terza irregolarità e del conseguente scollegamento, lo STA non potrà più autenticare dalla data in cui riceve, da parte dell'USP ACI, formale notizia della chiusura definitiva dello Sportello tramite raccomandata A.R., il cui contenuto sarà anticipato in via telematica. Tale nota viene inviata per conoscenza all'Ufficio Provinciale ACI di riferimento, al locale DTT e alla Provincia interessata.

Si invitano gli Uffici Provinciali a verificare che gli studi di consulenza automobilistica, nei confronti dei quali sia stata comunicata formalmente la chiusura definitiva dello sportello telematico, abbiano rimosso le vetrofanie con il logo dello STA.

Non possono autenticare gli STA che non sono ancora operativi. Per poter autenticare ex art. 7 non è sufficiente avere terminato l'iter amministrativo di attivazione dello STA e aver ricevuto la password per poter operare, ma è necessario che il punto di servizio sia concretamente operativo con le procedure di sportello telematico.

Per individuare i titolari dello STA aventi il potere di autentica occorre, innanzitutto, distinguere a seconda che lo studio di consulenza automobilistica operi in forma individuale o societaria.

- ❖ Impresa esercitata in forma individuale: il titolare dello STA si identifica con la persona fisica titolare dello studio di consulenza.



- ❖ Impresa esercitata in forma societaria: titolare dello STA è la società che opera attraverso i soci-persone fisiche che sono legittimati ad agire in nome e per conto della stessa, in base alle disposizioni del codice civile e allo statuto societario.

In particolare, la rappresentanza della società spetta:

1. *società in nome collettivo*: al socio o ai soci che hanno l'amministrazione della società in base all'atto societario (art. 2298 c.c.);
2. *società in accomandita semplice*: al socio o ai soci accomandatari che hanno l'amministrazione della società in base all'atto societario (art. 2318 c.c.);
3. *società a responsabilità limitata*: all'amministratore o agli amministratori della società indicati nello statuto (artt. 2475 e 2475 bis c.c.);
4. *società in accomandita per azioni*: i soci accomandatari (art. 2455 c.c.) indicati nell'atto costitutivo;
5. *società per azioni*: l'organo amministrativo della società (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato) risultanti dall'atto costitutivo (art. 2380 bis e 2384 c.c.);
6. *società cooperativa*: l'organo amministrativo risultante dall'atto costitutivo (art. 2542 c.c.);
7. *società consortile*: il soggetto che, in base alla tipologia societaria prescelta, ha il potere di amministrazione e rappresentanza.

e. Delegazioni Automobile Club (AC)

Il Direttore dell'AC, che in qualità di dipendente ACI, è stato abilitato alla firma degli atti PRA, può svolgere l'attività di autentica.

Per le delegazioni dell'AC, è necessario distinguere tra:

- ❖ delegazioni AC presso le quali non opera personale dipendente dell'Automobile Club Provinciale (cosiddette *indirette*), alle quali, trattandosi di privati studi di consulenza automobilistica, si applicano le disposizioni indicate nel paragrafo precedente, dedicato agli studi di consulenza automobilistica;



- ❖ delegazioni AC presso le quali opera personale dipendente dell'Automobile Club Provinciale (cosiddette *dirette*), ossia personale dipendente di un ente pubblico, quale è l'Automobile Club Provinciale. In questo caso, titolare dello STA è il Presidente dell'AC che, in base allo Statuto ha la rappresentanza legale, e potrà delegare uno o più dipendenti dell'AC (ex art. 1, comma 68, L. 296/2006 - Finanziaria 2007).

f. Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l'attività di autentica

Possono autenticare le sottoscrizioni, oltre ai titolari dello STA, anche i dipendenti dei titolari dello STA che siano stati da questi delegati a svolgere questa funzione (come da Legge Finanziaria 2007 - art. 1, comma 68 L. 296/2006 che ha modificato l'art. 7 L. 248/2006).

Sotto il profilo giuridico, dipendente è colui che è legato da un rapporto di lavoro subordinato, così come previsto dagli articoli 2094 e 2095 Codice Civile (c.c).

La fattispecie tradizionale di lavoro subordinato è quella che, generalmente, si inquadra nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

In realtà, il mercato del lavoro prevede molteplici forme contrattuali di rapporto di lavoro, anche a seguito della cosiddetta "*Riforma Biagi*" che ha introdotto nuove forme cosiddette "atipiche".

La definizione di lavoro subordinato, contenuta nel codice civile, si rivela oggi insufficiente a incardinare con certezza nell'ambito del lavoro subordinato alcune tipologie di rapporti lavorativi. Sulla questione sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali.

Si ritiene, pertanto, che la norma contenuta nell'art. 7 vada interpretata in senso teleologico-funzionale, tenendo conto della realtà economica che la norma disciplina e delle finalità che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso perseguire, estendendo, dunque, la sua applicazione anche a rapporti di lavoro che, pur non essendo inquadrati nel rapporto di lavoro subordinato, così come definito dalle disposizioni del codice civile, sul piano funzionale, sono ad esso equiparabili.

I dipendenti del titolare dello STA delegati ex comma 68 art. 1 L. 296/2006, in quanto dipendenti dell'impresa, possono svolgere l'attività di autentica presso tutte le sedi secondarie purché STA dello studio di consulenza (sede principale e sedi secondarie).

Non è possibile, quindi, che il titolare dello STA possa delegare un dipendente di una sede secondaria se presso tale sede non è attivato il servizio di STA.



Per le considerazioni sopra esposte, possono essere delegati dal titolare dello STA a svolgere l'attività di autentica anche:

- ❖ i collaboratori dell'impresa familiare purché in regola con le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale.

Questi soggetti prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 *bis* c.c. e non sono legati, sotto il profilo formale, da un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto. Sotto il profilo sostanziale, i collaboratori familiari svolgono la loro attività e sono inseriti nell'organizzazione dell'impresa, con modalità simili a quelle del lavoratore dipendente.

Questa interpretazione è confermata da una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di Cassazione, nonché da una dottrina prevalente che qualifica l'impresa familiare come impresa individuale e pone i collaboratori familiari su un piano simile ai lavoratori subordinati.

- **Apprendistato**

Nel caso di apprendistato, si ritiene che, sebbene esso rientri tecnicamente nella categoria del rapporto di lavoro subordinato, non sussistano i presupposti per consentire una delega della funzione di autentica.

L'apprendistato, infatti, pur nella diversità delle diverse soluzioni in cui esso può configurarsi, è finalizzato all'attribuzione in capo al giovane apprendista di quella necessaria formazione di base per lo svolgimento di mansioni lavorative. Tale connotazione mal si configura con l'assegnazione di funzioni di responsabilità, quale quella di autenticazione.

- **Institore (art. 2203 c.c.)**

Può autenticare gli atti ex art. 7 L. 248/2006 l'institore che sia legato al titolare dello STA da un rapporto di lavoro subordinato e da questi delegato a svolgere tale funzione. Può autenticare anche l'institore, nominato in base a procura institoria conferita ex art. 2203 c.c..

Pertanto, in base al citato articolo del codice civile, da coordinarsi con quanto previsto dall'art. 3 comma 2 e dall'art. 4 comma 1 L. n. 264/1991 in materia di esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, possono autenticare gli institori che rivestano la qualità di soci di Società in nome collettivo.

L'institore, non essendo il titolare dello STA ma un dipendente o un socio, non potrà, a sua volta, delegare il potere di autentica ad altri dipendenti dello studio di consulenza.



g. Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica

Si esclude, invece, che possano essere delegati all'autentica di firma ex art. 7 L. 248/2006 coloro che sono legati al titolare dello STA da rapporti di lavoro a carattere non continuativo o saltuario, quali, ad esempio, i lavoratori a progetto, i collaboratori occasionali, gli interinali o i lavoratori legati da collaborazioni coordinate e continuative.

La loro attività è legata alla realizzazione di uno o più progetti specifici o a fasi di esso, ed è caratterizzata dall'autonomia gestionale, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.

h. Deleghe all'attività di autentica e registro autenticatori

Al fine di garantire la certezza dei soggetti legittimati all'esercizio delle funzioni di autentica e consentire agli Uffici Provinciali di espletare i relativi controlli, è stato istituito il registro degli autenticatori (titolari STA e dipendenti delegati).

Gli Uffici Provinciali continueranno ad applicare le disposizioni già impartite con lettera circolare DSD n. 8879 del 26/6/2007, relative al deposito della delega delle funzioni di autentica presso l'Ufficio Provinciale.

Si ricorda che l'atto di delega in favore del dipendente dovrà riportare:

- ❖ le generalità del delegante e l'indicazione della denominazione dello STA;
- ❖ le generalità del dipendente e il tipo di rapporto di lavoro (ad esempio, collaboratore dell'impresa familiare, lavoratore subordinato a tempo indeterminato, ecc.);
- ❖ l'indicazione che il dipendente è regolarmente iscritto presso gli enti previdenziali;
- ❖ la sottoscrizione, oltre che del delegante, anche del delegato.

Copia dell'atto di delega, protocollato dall'Ufficio Provinciale, sarà restituita al titolare dello STA.



PARTE III

Modalità di Autentica

- a. **Premessa**
- b. **Contenuti**
- c. **Limitazioni**
- d. **Autentiche irregolari**
- e. **Errori sulla dichiarazione di vendita**
- f. **Contestualità autentica e formalità PRA**

a. **Premessa**

L'art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l'autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l'autentica notarile o per l'autentica amministrativa.

In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all'art. 2703 c.c. che definisce l'autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come *"l'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive"*.

Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l'identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.

Non dovrà essere effettuata dall'autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell'atto.



b. Contenuti

Il sottoscrittore dovrà :

1) effettuare la sottoscrizione per esteso.

La sottoscrizione deve essere autografa e non deve necessariamente essere redatta in carattere corsivo ma può essere redatta anche in stampatello così come affermato anche da consolidata giurisprudenza (Cassazione Penale Sez. VI del 5/7/1989, Consiglio di Stato Sez. V, sentenza. n. 2817 del 31/5/2007).

Si ricorda inoltre che non dovrà essere verificata la corrispondenza della sottoscrizione con quella eventualmente presente sul documento di identità/riconoscimento esibito dal sottoscrittore.

2) esibire un documento di identità/riconoscimento in corso di validità e in originale.

Non è possibile, relativamente alla funzione di identificazione svolta dal documento di riconoscimento/identità, applicare quanto previsto dall'art. 45, comma 3, DPR n. 445/2000 in merito alla possibilità di utilizzare il documento scaduto con allegata dichiarazione che i dati presenti sul documento scaduto non sono variati.

La definizione di documento di identità è indicata all'art. 1 lett - d) DPR n. 445/2000 il quale definisce documento di identità la carta di identità e ogni altro documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico dall'amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.

Alla lett. c) del medesimo articolo è, invece, contenuta la definizione di documento di riconoscimento inteso come ogni documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri stati con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.

Pertanto, possono essere utilizzati come documenti di identità, ad esempio, anche il passaporto straniero oppure la carta di identità straniera, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 33 del medesimo DPR n. 445/2000 in materia di legalizzazione e traduzione dei documenti stranieri da far valere nello Stato.

Costituisce documento di riconoscimento anche la patente emessa da uno Stato UE.

Per quanto riguarda, invece, i documenti di identità/riconoscimento emessi sul territorio italiano, occorre fare riferimento all'art. 35 DPR 445/2000 che, al comma 2, prevede che *"sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti*



termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da un'amministrazione dello Stato".

Il *Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo* (o, nei casi residuali, la vecchia carta di soggiorno se ancora valida) è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.

Non può essere esibito il mero *Permesso di soggiorno* perchè non costituisce documento di identità.

Si evidenzia che ai fini dell'identificazione del sottoscrittore è idoneo anche:

- ❖ il documento di identità/riconoscimento che non riporti la residenza del titolare;
- ❖ il documento di identità/riconoscimento che non sia sottoscritto dal titolare.

L'autenticatore dovrà:

- accertare l'identità del sottoscrittore indicando le modalità di identificazione nel corpo dell'autentica, citando qual è il documento utilizzato per l'identificazione e gli estremi. Sarà sufficiente indicare il tipo e il numero di documento esibito, indicando, se documento straniero, la nazione che lo ha rilasciato.

Modalità di identificazione del sottoscrittore

Si ritiene ammissibile l'identificazione del sottoscrittore che avvenga per conoscenza diretta/personale, modalità frequentemente utilizzata dai Comuni, quando il sottoscrittore è persona conosciuta all'autenticatore.

Infatti, è da osservare che nell'ambito dell'autentica notarile, forma di autentica che più presenta analogie con quella ex art. 7 Legge 248/2006, la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto la conoscenza personale come la prima e più certa forma di riconoscimento, da sola idonea e sufficiente a fondare il convincimento dell'autenticatore (rif. Cassazione Sezione I, sentenza n. 3247 del 1986, Cassazione Sezione III, sentenza n. 9757 del 2005).

Occorre, poi, considerare che anche l'identificazione tramite documento di identità non può mai fornire assoluta certezza dell'identità del soggetto, dal momento che non si può avere l'assoluta garanzia che il sottoscrittore non si avvalga di un documento falsificato.

Inoltre, si richiama quanto già previsto, sempre dalla Corte di Cassazione (sent. n. 2937 del 9 ottobre 1972) che si è espressa dichiarando che: *"Se la legge esige che l'autenticazione della sottoscrizione avvenga previo accertamento dell'identità personale del sottoscrittore, senza precisare in quale modo tale accertamento debba essere compiuto, il pubblico ufficiale può scegliere, tra il modo diretto della conoscenza*



personale, quello dei fidejacenti o quello documentale, il mezzo che offre idonee garanzie di veridicità, con la cautela proporzionata alla natura dei singoli atti da sottoscrivere ed all'importanza delle loro conseguenze”.

In questo caso nel corpo dell'autentica deve essere specificato che l'identificazione del sottoscrittore è avvenuta per conoscenza diretta/personale.

Pur riconoscendo all'autenticatore la scelta delle modalità di identificazione del sottoscrittore, si richiama la massima attenzione al corretto svolgimento dell'attività di identificazione per le responsabilità di natura penale e civile che questa attività comporta (rif. Paragrafo pag. 29 AUTENTICHE IRREGOLARI - CONSEGUENZE E RESPONSABILITA' del presente manuale).

Poteri di firma del sottoscrittore

Nel caso di persone giuridiche l'autenticatore dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma (procura generale o speciale, atto societario, ecc.) e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio e data della procura, oltre che notaio che ha autenticato la procura).

E importante considerare che frequentemente alcune società prevedono che per gli atti di straordinaria amministrazione sia necessaria la firma congiunta dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, mentre per gli atti di ordinaria amministrazione tali soggetti possono agire disgiuntamente.

Il codice civile non definisce quali siano gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in questi casi assume rilevanza, al fine dell'individuazione dei soggetti che devono sottoscrivere l'atto di vendita, il criterio della strumentalità diretta o indiretta dell'atto rispetto all'oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell'atto costitutivo della società e ricompresa nell'oggetto sociale stesso.

In base a questo principio, se l'alienazione del veicolo rientra nell'oggetto sociale e nell'attività effettivamente esercitata (come ad esempio nel caso di soggetti che esercitano l'attività di vendita di veicoli, o di imprese di noleggio, di leasing o imprese di trasporti in cui il veicolo costituisce strumento imprescindibile e connesso all'esercizio dell'attività della società), tale atto può essere qualificato come atto di ordinaria amministrazione che può essere sottoscritto disgiuntamente dal singolo rappresentante legale.

Pertanto, nell'esame della documentazione prodotta ai fini dell'accertamento dei poteri di firma, l'autenticatore deve considerare anche gli aspetti sopra descritti.



Il potere di firma può essere comprovato all'autenticatore tramite presentazione, a seconda dei casi, di:

a) visura camerale in originale o in fotocopia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva (solo per le società iscritte alla camera di Commercio);

b) statuto societario, atto costitutivo, delibera societaria dalla quale risulti il soggetto o i soggetti che hanno il potere di compiere l'atto in nome e per conto della persona giuridica; il documento deve essere prodotto in copia conforme o fotocopia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva;

c) procura speciale in originale;

d) procura generale in copia conforme all'originale o in fotocopia dichiarata conforme all'originale con dichiarazione sostitutiva;

e) dichiarazione sostitutiva nella quale l'interessato deve dichiarare la qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri per il compimento dell'atto da autenticare (si rimanda a quanto specificato sopra in materia di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione). In questo caso, prima di procedere all'autentica, è necessario verificare sempre la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva mediante verifica con applicativo Telemaco.

Possono presentare la dichiarazione sostitutiva solo le società iscritte alla Camera di Commercio in quanto solo per tali soggetti è possibile effettuare la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive in tempo reale.

Per le altre persone giuridiche o società non iscritte alla Camera di Commercio (associazioni, fondazioni, società di persone ecc.) è necessario presentare l'atto costitutivo (cfr lett. b);

f) in caso di tutore, amministratore di sostegno, curatore ecc. è necessario presentare l'atto di nomina in copia conforme all'originale in bollo o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all'originale;

Per quanto riguarda poi le autentiche effettuate dagli altri soggetti legittimati ex art. 7 occorre distinguere a seconda che l'autentica sia stata effettuata da uno STA/Studio di consulenza automobilistica o dal Comune:

1) Autentica effettuata dallo STA/Studio di Consulenza automobilistica.

Normalmente gli studi di consulenza automobilistica effettuano direttamente l'accertamento dei poteri di firma in fase di autentica certificando nel corpo dell'autentica stessa tale accertamento.



E' da evidenziare al riguardo che, salvo diverse indicazioni da parte delle autorità centrali competenti, tali soggetti possono continuare ad accettare i certificati camerale per l'accertamento dei poteri di firma.

1.1 Autentica dello STA con accertamento dei poteri di firma

Nel caso in cui lo STA abbia indicato nel corpo dell'autentica di avere accertato i poteri di firma, non è necessario allegare alla formalità alcuna documentazione; se, nonostante l'avvenuto accertamento dei poteri di firma, viene allegato alla formalità anche il certificato camerale, l'Ufficio Provinciale convaliderà positivamente la formalità ma deve restituire il certificato allo STA, non essendo più consentito al PRA accettare certificati a seguito delle modifiche al DPR n. 445/2000 introdotte dalla L. n. 183/2011).

1.2 Autentica dello STA senza accertamento dei poteri di firma

Se, invece, non fosse stato indicato nel corpo dell'autentica l'accertamento dei poteri di firma, lo STA deve allegare la documentazione attestante i poteri di firma del sottoscrittore con le modalità sopra indicate.

In assenza della suddetta documentazione la formalità va respinta.

Per non incorrere nelle violazioni di legge, l'Ufficio Provinciale deve ricusare la formalità anche nel caso in cui lo STA abbia allegato il certificato camerale in luogo della documentazione di cui ai punti a) e seguenti.

2) Autentica effettuata dal Comune

I Comuni frequentemente non accertano i poteri di firma. In questo caso è il PRA che deve effettuare tale accertamento in base alla documentazione allegata alla formalità.

La documentazione da allegare, a seconda dei casi, è quella elencata alle lettere a), b),c), d), e), f).

Se, invece il Comune ha indicato nel corpo dell'autentica l'accertamento dei poteri di firma, alla formalità non è necessario allegare alcuna documentazione al riguardo e l'atto può essere trascritto.

Qualora l'atto autenticato dal Comune senza l'accertamento dei poteri di firma venga, invece, prodotto ai fini della presentazione della formalità a uno STA esterno, questo dovrà allegare alla formalità la documentazione (cfr. punti a) e segg.) attestante i poteri di firma, tranne ovviamente il certificato camerale che per legge non può più essere presentato al PRA.



✚ indicare nel corpo dell'autentica:

❖ la data in cui avviene l'autentica.

La data di sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'autentica, in quanto conferisce all'atto data certa. È da tale data che vengono computati i termini di presentazione della formalità e dell'applicazione di eventuali sanzioni, in caso di presentazione tardiva.

❖ Il luogo dove viene eseguita l'autentica.

Deve corrispondere con la sede dello STA secondo quanto previsto anche dal Disciplinare di servizio STA, sottoscritto dal rappresentante legale dello STA, il quale prevede che *"la Delegazione/Impresa assicura l'esclusiva operatività presso la propria struttura"*.

Nel corpo dell'autentica, l'autenticatore deve menzionare espressamente che l'autentica del sottoscrittore (intesa sia nella fase di sottoscrizione che di redazione dell'autentica) viene effettuata presso la sede dello STA, come indicato nel testo esemplificativo di autentica riportato al termine di questo paragrafo. Il mancato inserimento di questo riferimento nel corpo dell'autentica determina la ricusazione della formalità.

❖ Il proprio nome e cognome, sottoscrizione e il timbro recante nome, cognome e l'Ufficio di appartenenza.

Per gli Studi di consulenza e le Delegazioni va apposto il timbro riportante i relativi dati, mentre nel caso di Uffici Comunali, normalmente, viene apposto il timbro indicante la qualifica e il Comune di appartenenza.

In ordine a tale aspetto è da precisare che l'atto può essere trascritto anche quando l'autenticatore non abbia apposto la firma per esteso o non abbia utilizzato una grafia perfettamente leggibile ma la sottoscrizione, in base anche al timbro che l'accompagna, sia riconducibile a tale soggetto applicando ordinaria diligenza.

❖ Se l'autentica è effettuata da un dipendente delegato, si ribadisce - e gli Uffici Provinciali ACI sono tenuti a far osservare scrupolosamente queste indicazioni - che vanno indicati, nel corpo dell'autentica, gli estremi dell'atto di delega (cioè nominativo/denominazione del delegante, n. protocollo, data e indicazione dell'Ufficio Provinciale dove la delega è stata depositata). Si richiamano al riguardo le disposizioni già impartite con la lettera circolare n. 8879 del 26/7/2007 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di deposito al PRA degli atti di delega. È sufficiente che l'atto di delega sia stato depositato presso l'Ufficio Provinciale ACI ove normalmente lo STA presenta le formalità. Qualora vengano presentate formalità presso altri Uffici Provinciali ACI, questi potranno chiedere



conferma del deposito dell'atto di delega all'Ufficio Provinciale dove questo è stato depositato.

- ❖ Con riferimento all'autentica della sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare, il Ministero della Giustizia, con nota del 24/4/2009 n. prot. 018.003.001 -5, modificando il precedente orientamento espresso con nota del 3/10/2006, ha precisato che per le persone affette da cecità che non sono in grado di apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata a sottoscrivere, identificati tramite esibizione del documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell'autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità). Per gli altri casi di soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del DPR n. 445/2000 in base alle quali il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere.
- ❖ Il numero di repertorio dell'autentica.
- ✚ Si ricorda, infine, che la sottoscrizione dell'atto e le relative operazioni di autentica devono avvenire contestualmente e alla presenza dell'autenticatore così come previsto dalle disposizioni dell'art. 2703 c.c..

Tutto ciò premesso, si ricorda quanto segue:

- ❖ le autentiche prive anche di uno degli elementi relativi alla data e/o al luogo e/o alla sottoscrizione del soggetto autenticante o del venditore daranno luogo alla ricusazione della formalità;
- ❖ analogamente daranno luogo alla ricusazione delle formalità le autentiche redatte sul foglio complementare prive della manifestazione di volontà del venditore, oltre alle autentiche i cui atti sono redatti sul Certificato di Proprietà (CdP) e risultano non compilati nello spazio riservato ai dati dell'acquirente. Trattandosi di atti irricevibili non potranno essere riutilizzati per la seconda presentazione al PRA;
- ❖ in questi casi occorrerà redigere un nuovo atto riportante i dati che attestano la volontà di vendita ad un soggetto individuato. Gli importi versati per la prima formalità saranno oggetto di rimborso, tranne l'imposta di bollo sulla nota che ha natura cartolare. Se per l'atto presentato in prima istanza in modo incompleto è stato il utilizzato il CdP, occorrerà redigere il nuovo atto, in unico esemplare, su carta bollata. Il CdP, già utilizzato per la prima presentazione, andrà ripresentato come documento di proprietà insieme alla nota PRA;



- ❖ con riferimento, infine, alle autentiche nel cui testo si fa riferimento al DPR n. 445/2000, nel ribadire il principio che l'autentica ex art. 7 L. n. 248/2006 non è riconducibile nell'ambito dell'autentica amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, si ritiene che la citazione di tale riferimento normativo nel corpo dell'autentica, pur costituendo una irregolarità, non determina la riconsunzione della formalità se l'autentica presenta tutti i requisiti formali previsti dal presente Manuale.



FACSIMILE AUTENTICA SU CERTIFICATO DI PROPRIETA'

ATTENZIONE: quello riportato di seguito è un facsimile che potrà essere adattato alle specifiche esigenze fermo restando l'obbligo di inserire nel corpo dell'autentica gli elementi essenziali che sono indicati nel facsimile nel manuale autentiche.

È invece obbligatorio, a pena di ricsuzione della formalità, riportare nel corpo dell'autentica la dizione: " ha/hanno sottoscritto in mia presenza e presso la sede dello STA la dichiarazione di vendita"

DICHIARAZIONE DI VENDITA Art. 13 R.D. n° 1814/1927

T			
<i>Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n.</i>		<i>to verbalmente venduto allo/agli acquirente</i>	
<i>di seguito indicato/i, per il quietanzato prezzo di euro</i>			<i>con ogni garanzia di legge</i>
acquirente/i (indicare le generalità complete dell'acquirente)			
Atto Soggetto / Non soggetto a IVA		<i>data.....</i>	<i>firma del venditore.....</i>
AUTENTICAZIONE DI FIRMA	REPERTORIO N.	Io dr	notario in funzionario del PRA* di
	Iscritto al Collegio Notarile di		previa concorde rinuncia all'assistenza dei
	testimoni, certifico che la/le parte/i di seguito indicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione del/dei documenti di identità/riconoscimento n.rilasciato da.....il.....,** ha/hanno sottoscritto in mia presenza e presso la sede dello STA la dichiarazione di vendita che precede		
	<i>Parte/i (indicare obbligatoriamente i dati anagrafici del venditore nello spazio sottostante)</i>		
			BOLLO E TIMBRO
Luogo e data			
Firma (leggibile) del notaio			

*o titolare dello STA, dipendente delegato dal titolare dello STA, Funzionario/dipendente del Comune di..... Se l'autentica è eseguita da dipendente delegato inserire: l'indicazione della qualità di dipendente delegato, gli estremi dell'atto di delega ovvero nominativo/denominazione del delegante, n. prot. e data della delega, indicazione dell'Ufficio Provinciale dove la delega è deposita).

** se l'identificazione è effettuata per conoscenza diretta/personale occorre indicare tale modalità nel corpo dell'autentica.



ATTENZIONE: quello riportato di seguito è un facsimile che potrà essere adattato alle specifiche esigenze fermo restando l'obbligo di inserire nel corpo dell'autentica gli elementi essenziali che sono indicati nel facsimile nel manuale autentiche.

È invece obbligatorio, a pena di ricusazione della formalità, riportare nel corpo dell'autentica la dizione: " ha/hanno sottoscritto in mia presenza e presso la sede dello STA la dichiarazione di vendita".

REPERTORIO n. _____ del _____

Io sottoscritto/a _____ (cognome) _____
(nome), funzionario dell'Ufficio Provinciale di _____ dell'ACI*, attesto che la/e parte/i
sopra indicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione del/dei documenti di
identità/riconoscimento n.rilasciato da.....il.....**, ha/hanno sottoscritto
in mia presenza e presso la sede dello STA l'atto che precede.

Luogo _____, data: __/__/_____(timbro e firma leggibile del soggetto autenticante)

*o titolare dello STA, dipendente delegato dal titolare dello STA, Funzionario/dipendente del
Comune di..... Se l'autentica è eseguita da dipendente delegato inserire: l'indicazione della
qualità di dipendente delegato, gli estremi dell'atto di delega ovvero
nominativo/denominazione del delegante, n. prot. e data della delega, indicazione
dell'Ufficio Provinciale dove la delega è deposita).

** se l'identificazione è effettuata per conoscenza diretta/personale occorre indicare tale
modalità nel corpo dell'autentica.



LUOGO/SPAZIO DI AUTENTICA: divieto di autentiche effettuate su etichette adesive

L'autentica va eseguita, in caso di atto redatto sul Certificato di proprietà (CdP) nell'apposito riquadro T, o su un foglio a parte unito all'atto di vendita con timbro di legatura apposto dal soggetto autenticante, come previsto dall'art. 10 comma 2 DM n. 514/1992.

Non è, quindi, ammessa l'apposizione di etichette adesive prestampate e applicate sopra lo spazio del CdP dedicato all'autentica in quanto non è conforme a quanto previsto dal DM n. 514/1992.

Coerentemente a quanto previsto dal sopra citato Decreto Ministeriale è possibile redigere l'autentica e, in casi eccezionali, la sottoscrizione quando a causa della presenza di più venditori la sottoscrizione non possa essere eseguita sul CdP per mancanza di spazio, su foglio di continuazione che sarà unito al CdP con apposita "legatura" con timbro e firma dell'autenticatore.

L'etichetta adesiva, invece, sovrapponendosi e ricoprendo lo spazio sottostante del CdP non costituisce tecnicamente una "legatura".

c. Limitazioni

A garanzia dell'imparzialità del ruolo dell'autenticatore e della sua assoluta funzione di organo "super partes", il titolare dello STA non può autenticare la propria sottoscrizione, né la sottoscrizione di atti di vendita a proprio favore.

È possibile, invece, come già previsto con scheda tecnico informativa n. 50/2006 del 13/7/2006, che il titolare dello STA o un suo dipendente delegato autentichi l'atto di vendita sottoscritto da un soggetto appartenente alla medesima struttura o di un familiare: ad esempio, un socio può sottoscrivere in qualità di rappresentante legale del venditore e l'altro socio o dipendente del medesimo STA autentica la sottoscrizione, oppure un socio titolare dello STA può autenticare l'atto sottoscritto dall'altro socio.



d. Autentiche irregolari - conseguenze e responsabilità

Si rammenta che la dichiarazione del soggetto autenticante ex art. 2703 c.c. è essa stessa un atto pubblico il quale inerisce alla scrittura privata che, invece, resta tale.

La scrittura privata autenticata è, quindi, un documento unitario nel quale sono contenuti due atti distinti aventi natura diversa: la scrittura privata e l'autentica che ha natura di atto pubblico.

Qualora il soggetto autenticante attesti falsamente di aver accertato l'identità del sottoscrittore o dichiari falsamente che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza o indichi falsamente la data e/o il luogo dell'autentica sarà responsabile sotto il profilo penale per il reato previsto all'art. 479 c.p. (reato di falso ideologico), nonché sotto il profilo civile per i danni arrecati a terzi (art. 2043 c.c.).

e. Errori su sulla dichiarazione di vendita. Modalità di correzione autentica e trascrizione di atti non sanabili

È possibile che in sede di redazione della dichiarazione di vendita, sia nel caso in cui tale dichiarazione venga redatta sul CdP sia su atto a parte, il venditore o chi materialmente redige l'atto per conto del venditore, indichi erroneamente alcuni dati.

Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni sulle modalità di correzione degli errori nella dichiarazione di vendita ricevuta dal funzionario dello sportello in vista della successiva autentica e trascrizione dell'atto: il funzionario avrà cura di comunicarle al sottoscrittore al fine di evitare che vengano adottati successivi interventi correttivi non appropriati.

Trattandosi di errori relativi alla dichiarazione negoziale e non all'autentica le rettifiche devono essere eseguite dal venditore (o da colui o coloro che agiscono in nome e per conto del venditore come ad es. rappresentante legale, procuratore ecc).

Non sono ammissibili correzioni effettuate attraverso cancellature, "sbianchettature" o raschiature che non consentono di verificare quale sia il dato oggetto di rettifica; eventuali correzioni di errori devono essere eseguite interlineando il dato errato e richiamando con postilla il dato corretto.

In alcuni casi, come più avanti specificato, è necessario che la postilla venga controfirmata dal venditore (o da colui o coloro che agiscono in nome e per conto del venditore come, ad esempio, rappresentante legale, procuratore ecc).



1) Errori sulla dichiarazione di vendita rettificabili con postilla

Sono rettificabili con la postilla gli errori che si verificano mentre si compila, a mano o con digitazione, la dichiarazione di vendita. La veridicità del dato esatto dovrà essere chiaramente deducibile dalla documentazione a corredo della formalità.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, l'errata indicazione (alternativamente) del nome e/o del cognome, della data e/o del luogo di nascita, l'errata indicazione dell'indirizzo, del prezzo di vendita del veicolo e - per gli atti non redatti sul Certificato di Proprietà - l'eventuale errata digitazione di alcuni dati tecnici; inversione di alcuni numeri di telaio o errori che, comunque, non devono determinare incertezza sull'identità del veicolo oggetto della vendita.

La documentazione a corredo potrà essere costituita, ad esempio, a seconda della tipologia di errore, dalla fotocopia del documento di identità dell'acquirente o, nel caso di errore sul prezzo del veicolo, dalla fattura o dalla proposta di acquisto.

2) Errori sulla dichiarazione di vendita rettificabili con postilla controfirmata dal venditore

La postilla, in via generale, deve essere controfirmata dal venditore in tutti i casi in cui ricorrono errori analoghi a quelli indicati al punto precedente, ma in relazione ai quali il dato corretto non sia rilevabile dalla documentazione allegata a corredo della formalità.

La dichiarazione di vendita può essere rettificata mediante postilla controfirmata dal venditore anche quando, in sede di stesura della dichiarazione di vendita, non siano stati indicati tutti gli effettivi acquirenti del veicolo, ad esempio sia stato indicato un solo soggetto acquirente mentre invece gli acquirenti erano più di uno.

3) Errori sulla dichiarazioni di vendita non rettificabili mediante postille

Ai fini della maggior tutela delle parti contraenti e nel rispetto del principio di certezza e trasparenza degli atti, non si può procedere alla completa sostituzione, anche se interlineata con il metodo della postilla, dei dati dell'acquirente (come ad esempio può accadere se al posto dell'effettivo acquirente viene indicato un soggetto diverso), oppure, nel solo caso di dichiarazione di vendita non redatta sul CDP, dei dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio).

In questo caso sarà necessario procedere alla redazione di una nuova dichiarazione di vendita autenticata (con nuova data e nr. repertorio nonché nuova marca da bollo) contenente i dati corretti dell'acquirente.



La nuova dichiarazione di vendita, redatta su atto a parte, deve essere sottoscritta dal venditore e dall'effettivo acquirente come presa visione e accettazione dell'avvenuta sostituzione del precedente errato nominativo e riportare nel contenuto il riferimento alla precedente dichiarazione di vendita errata (nr. repertorio, data autentica e espressa dichiarazione che l'atto in questione conteneva l'acquirente errato).

Non è, invece, necessaria anche la sottoscrizione del precedente acquirente indicato erroneamente nella versione originaria.

Tale nuova dichiarazione verrà allegata al CdP contenente la dichiarazione errata e alla nota NP3 (nota libera).

Gli atti presentati al PRA e rettificati con modalità diverse da quelle sopra indicate determinano la ricusazione della formalità.

f. Contestualità autentica e formalità PRA

Contestualmente all'autentica della sottoscrizione dell'atto di vendita, deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI la richiesta di rilascio del nuovo Certificato di Proprietà e di aggiornamento della Carta di circolazione.

Il vincolo sopra enunciato è stato previsto al fine di tutelare l'interesse del venditore a vedere trascritto l'atto di vendita e garantire, in tale modo, che dell'evento venga data pubblicità, evitando le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà per inadempienza dell'acquirente, soggetto che, in base all'art. 94 del Codice della strada, è obbligato a chiedere l'aggiornamento a suo nome della Carta di circolazione e del CDP.

Non potranno, perciò, essere eseguite autentiche se le parti non presentino anche la relativa formalità.

A tale fine, prima di eseguire l'autentica, l'autenticatore dovrà verificare che la formalità sia completa sotto il profilo documentale e siano rispettate le regole sull'accesso agli sportelli (ad esempio, se la formalità non viene presentata personalmente dall'acquirente dovrà essere allegata la relativa delega).

Nel caso in cui i venditori siano più di uno o vi siano, ad esempio, più eredi in caso di accettazione di eredità, è possibile effettuare le autentiche in tempi diversi e anche presso autenticatori diversi; in questi casi l'obbligo di effettuare la trascrizione e il relativo termine di 60 giorni per non incorrere nelle sanzioni di legge decorrerà solo nel momento in cui verrà autenticata l'ultima sottoscrizione perché solo in questo momento il titolo sarà formalmente idoneo per la trascrizione al PRA.



In caso di vendita di un veicolo ad un acquirente straniero che esporterà definitivamente il veicolo all'estero, l'autentica dell'atto di vendita è possibile purchè, in luogo della trascrizione del passaggio di proprietà, l'acquirente, in qualità di avente titolo (art. 103 CdS), richieda contestualmente la formalità di radiazione per definitiva esportazione all'estero.



PARTE IV

Soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto di vendita in casi particolari

- a. soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto di vendita in casi particolari**
- b. Variazioni e trasformazioni societarie**
- c. Costi dell'autentica e assolvimento dell'imposta di bollo**
- d. impossibilità di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale**
- e. Repertorio**

a. Soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto di vendita in particolari casi

- ❖ **Venditore minore di età:** dovranno sottoscrivere l'atto i genitori esercenti la potestà genitoriale congiuntamente o il genitore che esercita in via esclusiva la potestà, così come previsto all'art. 320 c.c..

Si ricorda che, in caso di alienazione di beni, è necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 comma 3 c.c.), in fase di autentica e di convalida della formalità. Resta comunque fermo il fatto che se in fase di convalida della formalità non viene allegata l'autorizzazione del giudice tutelare, l'atto di vendita è comunque trascrivibile in quanto, come previsto all'art. 322 c.c., gli atti privi dell'autorizzazione del giudice tutelare sono annullabili e non nulli.



- ❖ **Venditore in stato di interdizione:** l'atto di vendita dovrà essere sottoscritto dal tutore nominato dal tribunale. Per l'alienazione dei beni dell'interdetto, è richiesta l'autorizzazione del tribunale (art. 375 c.c.) e, quindi, come nel punto precedente, si ritiene opportuno chiederne l'esibizione in sede di autentica.

Per quanto riguarda la trascrizione di un atto di alienazione senza autorizzazione del tribunale e di atto di alienazione sottoscritto dall'interdetto, valgono le osservazioni evidenziate al punto precedente per i minori di età.

- ❖ **Amministratore di sostegno (art. 404 c.c.):** l'amministratore di sostegno viene nominato quando vi siano persone che, per effetto di infermità o menomazioni di natura fisica o psichica, non siano in grado, anche parzialmente o temporaneamente, di provvedere ai propri interessi. Se il venditore è assistito da un amministratore di sostegno, per individuare il soggetto legittimato a sottoscrivere validamente l'atto di vendita occorre verificare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli atti che devono essere compiuti da questi in nome e per conto del beneficiario, e quali possono essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
- ❖ **Venditore inabilitato:** l'inabilitazione, disposta con sentenza del giudice, determina una incapacità legale di agire relativa, in quanto, a differenza dell'interdizione, non priva totalmente il soggetto della capacità legale. L'inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore nominato dal giudice. In caso di vendita, è necessario che l'atto sia sottoscritto dal venditore inabilitato e dal curatore ed è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 375 c.c.). Pertanto, nel caso in cui in fase di autentica dell'atto sia comunicato lo stato di inabilitazione, l'autenticatore dovrà attenersi alle regole sopra descritte. L'atto di vendita privo dei requisiti sopra evidenziati è annullabile e, pertanto, qualora ne venga richiesta la trascrizione, l'Ufficio Provinciale darà seguito alla richiesta.
- ❖ **Venditore minore emancipato:** il codice civile riconosce al minore che abbia contratto matrimonio, l'acquisto di una limitata capacità di agire (art. 390 c.c.). Il minore emancipato può compiere in via autonoma gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'assistenza di un curatore che può essere il coniuge maggiorenne o, qualora anche il coniuge sia minorenni, una persona nominata dal giudice. In caso di vendita del veicolo, è richiesta sia la sottoscrizione del venditore emancipato che del curatore, oltre all'autorizzazione del giudice tutelare, analogamente a quanto esposto per il venditore inabilitato. L'atto di vendita privo dei requisiti sopra evidenziati è annullabile e, pertanto, qualora ne venga richiesta la trascrizione, l'Ufficio Provinciale darà seguito alla richiesta.



- ❖ **Impresa in stato di liquidazione:** l'atto va sottoscritto dal liquidatore della Società.
- ❖ **Impresa in stato di fallimento:** l'atto va sottoscritto dal curatore fallimentare previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato, se la dichiarazione di fallimento è avvenuta prima del 16/7/2006. Per i fallimenti dichiarati dopo il 16/7/2006, è sempre il curatore fallimentare a sottoscrivere l'atto ma va esibita l'autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti di valore superiore a 50.000,00 euro va allegata anche la preventiva informativa al giudice delegato.
- ❖ **Impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa:** l'atto è sottoscritto dal commissario liquidatore previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione in caso di atti avente valore indeterminato o superiore a 1032,91 euro (art. 206 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche).
- ❖ **Impresa sottoposta a concordato preventivo:** l'atto di vendita è sottoscritto da colui che ha la rappresentanza legale della società (vedi accertamento dei poteri delle persone giuridiche) con l'autorizzazione del giudice delegato (art. 167 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive modifiche).
- ❖ **Impresa soggetta ad amministrazione controllata:** l'atto di vendita è sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato. In questi casi se l'autenticatore si è limitato solo ad accertare l'identità del sottoscrittore senza citare l'avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazione comprovante tali poteri.

b. Variazioni e trasformazioni societarie

In caso di trasformazione e variazione di ragione/denominazione sociale non si costituisce un nuovo soggetto giuridico a fronte della cessazione di un vecchio soggetto giuridico. Il soggetto giuridico rimane lo stesso ed ha in capo i precedenti rapporti giuridici (art. 2498 c.c.).

Nella fattispecie della trasformazione rientra sia la semplice ipotesi di trasformazione della società, sia quella di trasformazione da società di persone in società di capitali (ad es. da Sas a Srl) e le ipotesi di trasformazione "eterogenea" (art. 2500 *septies* c.c.) che si verifica quando una società si trasforma in strutture non societarie (es. fondazioni, comunioni d'azienda, associazioni, consorzi) o viceversa (art. 2500 *octies* c.c.).



In caso di variazione e trasformazione della ragione/denominazione sociale si ritiene che si possa procedere alla trascrizione dell'atto di vendita da parte della Società stessa senza dovere preventivamente effettuare l'annotazione della variazione (formalità codice 85).

Pertanto, nei casi in cui l'autentica è effettuata presso il notaio, si conferma l'ammissibilità della richiesta di trascrizione di un atto di vendita (cod. 33), citando nell'autentica l'attuale e la precedente denominazione/ragione sociale della parte venditrice (es. Società Alfa S.p.A. già Società Alfa S.r.l.).

Se, invece, l'atto di vendita viene autenticato con le modalità previste dall'art. 7 L. 248/2006 sarà necessario allegare alla formalità l'atto societario di variazione/trasformazione depositato presso il Registro delle imprese in copia conforme all'originale in bollo o in fotocopia con allegata la dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all'originale, al fine di consentire agli Uffici Provinciali la verifica sull'identità dell'intestatario.

Si configura, invece, la cessazione del vecchio soggetto giuridico e la costituzione di un nuovo soggetto nelle ipotesi di scissione, fusione e incorporazione, casistiche che, sotto il profilo della trascrizione, sono assimilate ai trasferimenti di proprietà.

Restano inoltre escluse dall'obbligo di trascrizione al PRA (art. 56 D. Lgs. n. 446/1997) le cessioni di contratti di locazione finanziaria concernenti veicoli, effettuate in occasione di operazioni di fusione per incorporazione a favore di società di cui all'art. 58 T.U. bancario (società bancarie o società di leasing). La medesima esclusione vale in caso di fusione tra società esercenti attività di locazione senza conducente.

Pertanto, in occasione della cessione di veicoli a terzi, nell'autentica dell'atto di vendita dovrà essere riportata la notizia dell'intervenuta cessione, citando sia il riferimento normativo che esclude l'obbligo di annotare la variazione (art. 56 comma 6 D. Lgs. n. 446/1997), che gli estremi dell'atto attraverso il quale è stata operata la variazione stessa. Tali atti potranno essere autenticati in base all'art. 7 L. 248/2006.

c. Costi dell'autentica e assolvimento dell'imposta di bollo

L'autentica, come previsto dall'art. 7 L. 248/2006, è gratuita.

Prima di procedere all'autentica, va apposta sull'atto, la marca da bollo (attualmente 14,62 Euro), in conformità a quanto previsto all'art. 1 tariffa DPR 642/1972 che prevede l'assoggettamento dell'imposta di bollo fin dall'origine per *"atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali..."*.

L'art. 11 del DPR 642/1972 dispone che per gli atti soggetti a bollo sin dall'origine l'apposizione delle marche, oggi sostituite dal contrassegno telematico, deve precedere la sottoscrizione.



Pertanto, l'autenticatore deve avere sempre cura, prima di procedere all'autentica, di verificare che la marca da bollo sia già apposta sull'atto.

È equiparata alla mancata apposizione della marca da bollo sull'autentica, l'apposizione di un contrassegno telematico con data successiva a quella dell'autentica.

Quindi, in caso di contrassegno emesso in data successiva a quella dell'autentica, come specificato dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 358/E del 10/12/2007, analogamente a quelli in cui non vi è stata apposizione del contrassegno telematico, la formalità non dovrà essere riacquisita da parte dell'Ufficio Provinciale che però dovrà inviare alla competente Agenzia delle Entrate, in base al domicilio fiscale del contribuente, ossia la residenza del venditore (dato risultante dall'archivio del PRA), entro 30 giorni dal ricevimento della formalità, apposita segnalazione per l'applicazione delle sanzioni di legge (art. 19 DPR 642/1972).

Gli Uffici Provinciali dovranno inviare le segnalazioni agli indirizzi di posta elettronica dell'Agenzia delle Entrate pubblicati sul proprio sito internet, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scambio di comunicazioni fra PP.AA.. Eventuali diverse modalità di invio basate su accordi con i locali Uffici dell'Agenzia delle Entrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione centrale Servizi Delegati.

Si ricorda, al riguardo, che, dovendo l'originale rimanere agli atti del fascicolo presso l'Ufficio Provinciale Aci, la documentazione da inviare è costituita dalla copia dell'atto.

I successivi adempimenti – irrogazione delle sanzioni e eventuale definizione agevolata – sono di esclusiva competenza degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto dall'art. 16 D. Lgs. n. 472/1997.

Non è possibile regolarizzare i suddetti atti mediante apposizione di un contrassegno di importo pari a un quarto dell'imposta originariamente dovuta a titolo di sanzione, così come precisato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 419/E del 3/11/2008.

Per le responsabilità che possono derivare dalla violazione delle norme in materia di imposta di bollo, anche a carico di coloro che ricevono atti non in regola con il bollo, si raccomanda agli Uffici Provinciali di controllare in fase di convalida la regolare apposizione del contrassegno telematico sulle autentiche, segnalando all'Agenzia delle Entrate le eventuali irregolarità riscontrate secondo le modalità sopra evidenziate.

Nel caso di atto con più sottoscrittori che, come già detto in precedenza, può essere oggetto di autentiche in tempi e da parte di autenticatori diversi, occorre apporre un solo contrassegno telematico ex art. 13 DPR 642/1972 poiché l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.

I contrassegni telematici vanno annullati, a cura dell'autenticatore, secondo le modalità indicate all'art. 12 del DPR 642/1972, tramite *“perforazione o apposizione della*



sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio".

L'obbligo di annullare i contrassegni telematici a carico dell'autenticatore non esime il personale dell'Ufficio Provinciale addetto alla convalida della formalità ad effettuare i controlli sull'avvenuto annullamento e, nel caso queste non risultino annullate, a procedervi direttamente.

Si ricorda che sul sito web dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.it/servizi/valoribollati/index.htm> è possibile verificare l'autenticità del contrassegno telematico.

Gli Uffici Provinciali AcI potranno, pertanto, utilizzare il sopra citato servizio qualora abbiano il sospetto che un contrassegno telematico sia stato falsificato.

Se la consultazione darà esito positivo, l'Ufficio Provinciale ACI dovrà effettuare la denuncia agli Organi di Polizia, così come indicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

d. Impossibilità di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 418/E del 3/11/2008, ha escluso la possibilità di assolvere l'imposta di bollo sulle autentiche in modo virtuale, precisando che l'imposta di bollo sull'autenticazione della sottoscrizione deve essere assolta in base alle modalità individuate dalla lett. a) dell'art. 3 DPR n. 642/1972, e cioè, mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Quindi, l'unica modalità ammessa per l'assolvimento dell'imposta di bollo consiste nell'apposizione del contrassegno telematico.

Qualora vengano presentati al PRA atti autenticati con assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, la formalità non sarà ricusata, ma dovrà essere segnalata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto all'art. 19 DPR n. 642/1972.

Si precisa, infine, che il divieto di assolvere l'imposta di bollo con modalità virtuali, per quanto riguarda l'autentica, vale non solo per gli STA ma anche per le autentiche effettuate dai Comuni e dai notai, ovvero per tutte le autentiche che rientrano nella tariffa di cui all'art. 1 n. 1 del DPR n. 642/1972 relativa agli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali.



e. Repertorio

Al fine di garantire trasparenza e tracciabilità delle autentiche effettuate dai soggetti legittimati e nell'interesse, non solo del sistema dello STA stesso, ma soprattutto del cittadino qualora sorgessero contenziosi in merito a mancate trascrizioni degli atti di vendita al PRA, le autentiche dovranno riportare gli estremi del repertorio, i cui requisiti minimi sono numero progressivo, data e targa del veicolo (gli UU.PP. ACI continueranno ad utilizzare il modello già in uso).

Si richiama, quindi, l'attenzione sull'importanza che l'adozione di questo strumento, peraltro formalmente raccomandata dal Ministero di Giustizia in occasione dei confronti sulla materia in esame, e dal Ministero dell'Interno con circolare n. 2/2009 dell'8/6/2009, rappresenta per la trasparente gestione dell'attività di autentica, attività dalla quale, si ricorda, possono derivare, in caso di irregolarità, responsabilità di tipo civile e penale.

In tale repertorio verranno annotati gli estremi dell'atto.

Le formalità che presentino atti, privi nel corpo dell'autentica degli estremi del repertorio, saranno ruscate, ad eccezione per tale particolare requisito degli atti autenticati dai Comuni.

Dal 2 febbraio 2009 presso gli Uffici Provinciali ACI è attiva la procedura RAV (Repertorio Atti di Vendita) che consente la gestione in forma automatizzata, con modalità WEB, del repertorio delle autentiche.

A modifica delle disposizioni precedentemente impartite (lett. circ. n. 11898 del 6/7/2006 e Avvertenza del 9/2/2009), non è più necessario conservare la fotocopia dell'atto di vendita autenticato, né dovrà essere acquisito agli atti la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore essendo sufficiente l'indicazione del documento nel corpo dell'autentica.

Infatti, i dati relativi all'atto autenticato sono acquisiti nel RAV attraverso il quale potranno essere rilasciate attestazioni su richiesta della parte interessata contenenti i dati dell'autentica. A tale fine, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello proposto da ACI, tali attestazioni verranno rilasciate previa apposizione del contrassegno telematico attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 tariffa all. DPR n. 642/1972.

Tale attestazioni, ovviamente, saranno rilasciate solo nei casi in cui l'atto sia stato autenticato presso il PRA ma l'acquirente non abbia provveduto alla trascrizione (eventualità possibile prima dell'entrata in vigore - giugno 2009 - dell'obbligo della contestualità tra autentica e richiesta della formalità al PRA).



Nei casi in cui, invece, l'atto sia stato regolarmente trascritto, alla parte verrà rilasciata, come da normativa di istituto, la copia conforme dell'atto presente nel fascicolo della formalità.

Il contrassegno dovrà essere fornito dalla parte richiedente non essendo al momento possibile l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità virtuali.